

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2394 di martedì 11 maggio 2010

Sicurezza, vigilanza e normativa nel comparto edile

Pubbligate alcune note informative e i risultati di indagini sulla sicurezza nel comparto edile svolte sul territorio dallo Spisal di Vicenza. Le novità del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cantiere, l'andamento infortunistico e le scale portatili.

google_ad_client

In merito alle azioni di vigilanza, controllo e informazione attuate dai Servizi di Prevenzione nella Regione Veneto, riportiamo alcuni materiali raccolti sul sito del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spisal) dell'ULSS 6 di Vicenza in merito al comparto edile.

Si tratta di vari materiali informativi inviati in questi anni alle aziende territoriali:

- le lettere inviate tra il 2004 e il 2009;
- i questionari inviati con riferimento anche all'attività dei coordinatori per la sicurezza;
- le riflessioni e relazioni in merito alle risposte ricevute e all'andamento infortunistico.

Il documento "Lettera per ditte edili 2009" fornisce alle aziende del territorio le novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2008, la situazione degli infortuni del comparto e alcune indicazioni sull'uso delle scale portatili. Inoltre viene allegato un questionario con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulla attività di prevenzione della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Riguardo alle **novità del D. Lgs. 81/2008** si ricorda ad esempio che "l'impresa affidataria (che ha il contratto con il committente) deve essere in possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera ed ha inoltre l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavori affidati anche se eseguiti da ditte in sub-appalto". Inoltre il Committente o il responsabile dei lavori "hanno l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie e/o esecutrici (compresi i lavoratori autonomi); nei sub-appalti questo compito spetta anche all'impresa affidataria". Ricordiamo che con il D. Lgs. 106/2009 sono state introdotte al Testo Unico alcune modifiche significative, ad esempio all'articolo 90 e con riferimento ai cantieri *la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI.*

Oltre ad aver fatto riferimento alle conseguenze dell'eventuale riscontro di irregolarità gravi e reiterate nei cantieri e aver accennato alle attività di vigilanza dell'Ulss, viene riportata la **documentazione da conservare in cantiere** e da tenere a disposizione dell'organo di vigilanza:

- "Denuncia impianto di terra (e ultima verifica);
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- Libretti degli impianti di sollevamento (con verifica annuale);
- Eventuali verbali del comitato paritetico territoriale (CPT);
- Notifica preliminare;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la manutenzione futura);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Piano operativo di sicurezza (POS) comprensivo della relazione tecnica di valutazione dell'esposizione a rumore;
- Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS);
- Autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi metallici fissi;

- Progetto del ponteggio (se diverso dagli schemi-tipo);
- Documentazione di buon funzionamento e corretta installazione delle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di montaggio (gru, ponteggi, opere provvisorie);
- Registro infortuni;
- Libro unico del lavoro o l'estratto delle comunicazioni di assunzione dei lavoratori);
- Tesserini di riconoscimento di tutto il personale presente;
- Relazione delle visite mediche (idoneità espressa dal Medico Competente per i lavoratori esposti a rischi professionali)".

La lettera illustra anche "l'**andamento degli infortuni totali e gravi** avvenuti nel territorio dell'ULSS di Vicenza e di quelli mortali accaduti in Regione, i risultati degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (ASPP) e le malattie professionali segnalate".

Si ricorda in particolare che nel 2008, con la riduzione degli infortuni del 14% rispetto all'anno precedente è stato raggiunto il "minimo storico".

Quali sono le cause degli infortuni "gravi"?

"Ricostruendo le cause che hanno determinato i 1.261 infortuni gravi accaduti in edilizia dal 1993 al 2008 risulta che:

- sono diminuiti gli infortuni legati ad inosservanza delle norme (da 32% a 25%);
- sono aumentati quelli legati a comportamenti imprudenti (da 18% a 21%)".

Dunque sono necessarie procedure di lavoro sicure su cui istruire il lavoratori verificando poi che le rispettino.

Inoltre nel Veneto "il 40% degli infortuni mortali avviene in edilizia e le modalità quasi sempre le stesse: cadute dall'alto di persone, di materiali o investimenti da veicoli (camion, macchine operatrici)". E a volte "alle carenze di sicurezza di ordine ambientale e strutturale o determinate da attrezzature inadeguate", si associano "comportamenti errati per poca formazione dei lavoratori o per pratiche di lavoro scorrette ma tollerate dall'azienda".

Riguardo alla **nota sull'uso delle scale portatili** viene indicato che si possono usare "(quando non sono utilizzabili attrezzature più sicure) per lavori in quota se il livello di rischio è limitato e il lavoro è di breve durata" e "lo spazio non permette l'uso di attrezzature diverse (es. perché stretto e non modificabile). Inoltre si possono usare "per l'accesso a luoghi di lavoro in quota se costituiscono il sistema più idoneo tenendo conto:

- della frequenza di passaggio;
- del dislivello;
- della durata di impiego;
- della necessità di rapido allontanamento dei lavoratori;
- del fatto che non comportino rischi ulteriori di caduta;

della presa nel punto d'arrivo (garanzia che la presa sia sicura, ad es. sporgenza sufficiente della scala o presenza di altri dispositivi)".

Rimandando ad un prossimo articolo per le indicazioni relative ai coordinatori per la sicurezza, segnaliamo brevemente uno dei "**Risultati del questionario ditte edili - anno 2010**".

È infatti riguardo alla **formazione** che si registra il maggior numero di risposte negative o di assenza di risposta.

A questo proposito lo Spisal commenta che la "formazione deve essere invece presa in seria considerazione dalle aziende non solo perché la valuteremo durante i sopralluoghi ma soprattutto perché è difficile attuare la prevenzione senza la piena partecipazione dei lavoratori. In edilizia poi il personale non formato, può esporre a rischio se stesso e gli altri più frequentemente e in maniera molto più grave che in altri comparti".

In ogni caso si riscontra positivamente che la "formazione di 16 ore come 'primo ingresso' sembra già conosciuta e praticata dalla maggioranza delle ditte".

I documenti:

- Lettera per ditte edili - anno 2009 (formato PDF, 119 kB);
- Lettera per ditte edili - anno 2005 (formato PDF, 89 kB);
- Lettera per ditte edili - anno 2004 (formato PDF, 118 kB);
- Il senso dei questionari - anno 2009 (formato PDF, 91 kB);
- Risultati del questionario ditte edili - anno 2010 (formato PDF, 280 kB).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it